

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1961 (V. Stampati nn. 809 e 1857)

d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, STORTI Bruno, CALVI, PAVAN, TOROS, SCALIA Vito, BIANCHI Gerardo, ZANIBELLI (n. 809) e del deputato CUTTITTA (n. 1857)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 dicembre 1961*

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo di servizio trascorso in ausi-

liaria, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, semprechè risulti più favorevole di quello previsto nel comma precedente ».

Art. 2.

All'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Tale limitazione non riguarda gli ufficiali collocati in congedo a domanda in base alle leggi di sfollamento del 1946.

L'efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma è estesa al periodo di permanenza degli ufficiali nella riserva, ove essi non siano transitati per l'ausiliaria (qualunque sia la ragione del collocamento nella riserva e la posizione dalla quale vi siano transitati) per la durata complessiva di otto anni (12 per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica) a datare dalla cessazione del servizio permanente, durante i quali periodi gli interessati sono soggetti alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti nella riserva o in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ai quali viene operata la ritenuta del 2 per cento in conto entrata Tesoro ».

Art. 3.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno ad

avere già compiuti gli otto anni dalla cessazione dal servizio permanente effettivo, sarà riliquidata la pensione in base alle nuove norme.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 5.

All'onere di lire 530 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 143, per lire 333 milioni, 135, per lire 89 milioni, 152, per lire 108 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e di opportuni capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.